

## ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' CONSORTILE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciotto luglio duemilatre, in Firenze, Via Giusti n. 3, piano primo, mio studio.

Avanti a me Dr. Roberto Romoli fu Egisto, Notaio in Firenze ed iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza assistenza di testimoni, per avervi i comparenti, che ne hanno i requisiti di legge, espressamente e concordemente rinunciato col mio consenso, sono presenti i Signori:

- REGGIANI Dr. Alessandro, nato a Vallarsa il 2 dicembre 1941, dirigente, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza, nella sua qualità di Direttore Generale dell'"Azienda USL N. 11 di Empoli Valdelsa Valdarno", con sede legale in Empoli, Via Mazzini n. 17, codice fiscale e partita IVA 04616830487, tale nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana in data 9 novembre 1999 n. 359;
- MARTINI Dr. Maurizio, dirigente, nato a Firenze il 28 ottobre 1946, domiciliato presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza, nella sua qualità di Direttore della Struttura Complessa Organizzazione delle risorse di beni e servizi e legale rappresentante, in assenza del Direttore Generale, dell'"Azienda U.S.L. N. 10 di Firenze", con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale e partita IVA 04612810483, alla stipula del presente atto autorizzato mediante delibera del Direttore Generale, Dr. Paolo Menichetti, in data 11 luglio 2003, n. 421, che in copia autentica si allega al presente atto sotto lettera "A";
- CALABRETTA Dr. Salvatore, nato a Roma il 20 luglio 1953, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza dell'"Azienda Ospedaliera Careggi", con sede legale in Firenze, Viale Pieraccini n. 17, codice fiscale e partita IVA 04612750481, alla stipula del presente atto autorizzato dal Direttore Generale di detto ente Dr. DES DORIDES Andrea, nato a Roma il 31 luglio 1948, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui sopra, con atto di procura speciale da me rogato in data 17 luglio 2003 Rep. n. 23892, che in originale si allega al presente atto sotto lettera "B";
- FOLLI Carla, nata a Impruneta il 18 settembre 1956, dirigente, domiciliata presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza, nella sua qualità di Dirigente dell'area Acquisti e Attività Tecniche e legale

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Firenze I  
In data 1/8/2003 al n. 2188/14

rappresentante, in assenza del Direttore Generale, dell'**"Azienda Ospedaliera Meyer"**, con sede legale in Firenze, Via Luca Giordano n. 7/M, codice fiscale e partita IVA 02175680483, alla stipula del presente atto autorizzata mediante delibera del Direttore Generale Dr. Riboldi Franco Cesare, in data 11 giugno 2003 n. 48, che in copia autentica si allega al presente atto sotto lettera "C";

- MAURICI Massimo, nato a Siena il 25 giugno 1964, funzionario, domiciliato presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza dell'**"Azienda U.S.L. n. 7 di Siena"**, con sede legale in Siena, Via Roma n. 75/77, codice fiscale e partita IVA 00388270522, alla stipula del presente atto autorizzato dal Direttore Generale di detto ente Dr. Malucelli Roberto, nato a Ravenna il 3 settembre 1943, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui sopra, con atto di procura speciale rogato dal Notaio Antonio Zorzi di Siena in data 14 luglio 2003 Rep. n. 3644, che in originale si allega al presente atto sotto lettera "D";

- MAESTRELLI ing. Stefano, nato a Viareggio il 23 ottobre 1952, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza dell'**"Azienda Unità Sanitaria Locale 12 di Viareggio"**, con sede legale in Lido di Camaiore, Via Aurelia n. 335, codice fiscale e partita IVA 00523180461, alla stipula del presente atto autorizzato, dal Direttore Generale di detto ente Dr. SASSOLI Dr. Giancarlo, nato a Castel Focognano il 18 aprile 1943, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui sopra, con atto di procura speciale da me rogato in data 3 luglio 2003 Rep. n. 23829, che in originale si allega al presente atto sotto lettera "E";

- LUATTI Giampiero, nato a Montepulciano il 28 novembre 1962, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza dell'**"Azienda Unità Sanitaria Locale n. 8 di Arezzo"**, con sede legale in Arezzo, Via Fonte Veneziana n. 8, codice fiscale e partita IVA 01458450515, alla stipula del presente atto autorizzato dal Direttore Generale di detto ente Dr. Fabbri Luciano, nato a Sovicille il 27 giugno 1943, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui sopra con atto di procura speciale rogato dal Notaio Nadio Barbagli di Arezzo in data 15 luglio 2003 Rep. n. 53892, che in originale si allega al presente atto sotto lettera "F";

- ASARO Dr. Massimo, nato a Bari l'8 febbraio 1974, funzionario, domiciliato presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza della **"SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA"**, con sede legale in Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7, codice fiscale 80005050507, alla stipula del

presente atto autorizzato dal Vicedirettore di detto ente Prof. Lorenzo Foà, nato a Firenze il 26 luglio 1937, docente universitario, domiciliato presso la sede dell'ente di cui sopra, con atto di procura speciale rogato dal Notaio Barbara Bartolini di Pisa in data 17 luglio 2003 Rep. n. 13527, che in originale si allega al presente atto sotto lettera "G";

- VAGELLI Dr.ssa Annalisa, nata a Pontedera il 28 ottobre 1965, funzionario, domiciliata presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza dell'**"Azienda Ospedaliera Pisana"**, con sede legale in Pisa, Via Zamenhof n. 1, codice fiscale e partita IVA 01310860505, alla stipula del presente atto autorizzata dal Direttore Generale di detto ente Dr. Bizzarri Antonio, nato a Cascina il 31 luglio 1938, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui sopra, con atto di procura speciale rogato dal Notaio Francesco Gambini di Pisa in data 16 luglio 2003 Rep. n. 48117, che in originale si allega al presente atto sotto lettera "H";

- PERINI Dr.ssa Elena, nata a Pisa il 27 gennaio 1966, dirigente, domiciliata presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza dell'**"UNIVERSITA' DI PISA"**, con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti nn. 43-44, codice fiscale 80003670504, alla stipula del presente atto autorizzata dal Rettore di detta Università Prof. Marco Pasquali, nato a Cremona il 2 marzo 1947, docente universitario, domiciliato presso la sede dell'ente di cui sopra con atto di procura speciale rogato dal Notaio Barbara Bartolini di Pisa in data 17 luglio 2003 Rep. n. 13529, che in originale si allega al presente atto sotto lettera "I";

- SCOTTO Paolo, nato a Siena il 27 luglio 1945, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza dell'**"Azienda Unità Sanitaria Locale n. 9 di Grosseto"**, con sede legale in Grosseto, viale Cimabue n. 109, codice fiscale e partita IVA 00315940536, alla stipula del presente atto autorizzato dal Direttore Generale di detto ente Dr. Ricci Giuseppe, nato a Massa il 12 marzo 1950, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui sopra, con atto di procura speciale rogato dal Notaio Bruno Detti di Pitigliano in data 11 luglio 2003 Rep. n. 50263, che in originale si allega al presente atto sotto lettera "L"

- CERAGIOLI Ing. Nicola, nato a Pietrasanta il 9 luglio 1966, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza dell'**"Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 di Lucca"**, con sede legale in Lucca, frazione Monte San Quirico, Via per S. Alessio s.n.c., codice fiscale e partita IVA 00559320460, alla stipula del presente atto autorizzato dal Direttore Generale di detto ente Ing. Tavanti

Oreste, nato a Castiglion Fiorentino il 1° dicembre 1945, dirigente, domiciliato presso la sede dell'ente di cui sopra, con atto di procura speciale rogato dal Notaio Aldo Mignone di Lucca in data 16 luglio 2003 Rep. n. 10937, che in originale si allega al presente atto sotto lettera "M"

- FAILLACE Raffaele, nato a San Lorenzo Bellizzi (CS) il 30 aprile 1944, dirigente, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in rappresentanza, nella sua qualità di Direttore Generale dell'"Azienda Sanitaria Locale 5 di Pisa", con sede legale in Pisa, Via Zamenhof n. 1, codice fiscale e partita IVA 01311020505, tale nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana in data 12 luglio 2000 n. 240;

- GOMBOLI Dr. Marco, nato a Firenze l'11 dicembre 1947, residente a San Casciano in Val di Pesa in Via Montecalvi, codice fiscale GMB MRC 47T11 D612A

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarano e convengono quanto segue:

#### ARTICOLO 1

(Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita tra:

- "Azienda USL N. 11 di Empoli Valdelsa Valdarno";
- "Azienda U.S.L. N. 10 di Firenze";
- "Azienda Ospedaliera Careggi" di Firenze;
- "Azienda Ospedaliera Meyer" di Firenze;
- "Azienda Sanitaria Locale 5" di Pisa;
- "Azienda U.S.L. n. 7 di Siena";
- "Azienda Unità Sanitaria Locale 12 di Viareggio";
- "Azienda Unità Sanitaria Locale n. 8 di Arezzo";
- "SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA";
- "Azienda Unità Sanitaria Locale 9 di Grosseto";
- "Azienda Unità Sanitaria Locale 2 di Lucca";
- "Azienda Unità Sanitaria Locale 5 di Pisa";
- "UNIVERSITA' DI PISA";

una Società consortile a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2615 ter c.c., sotto la denominazione "SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA Società Consortile a responsabilità limitata", in forma abbreviata "C.E.T. s.c.r.l.", con sede in Firenze, Via Caduti di Cefalonia n. 44.

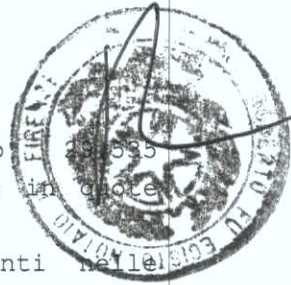
#### ARTICOLO 2

(Statuto)

L'oggetto, la durata e tutte le altre norme che regolano la vita della società sono contenute nello Statuto Sociale, costituito da numero 23 (ventitrè) articoli, che, approvato dai comparenti e vidimato a norma di legge, si allega al presente atto sotto lettera "N", per formarne parte integrante e sostanziale.

#### ARTICOLO 3

(Capitale sociale)



Il capitale sociale è fissato in euro 29.535 (ventinovemilacinquecentotrentacinque), ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 c.c..

Il capitale viene sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:

- "Azienda USL N. 11 di Empoli Valdelsa Valdarno", per euro 1.179 (millecentosettantanove);
- "Azienda U.S.L. N. 10 di Firenze", per euro 4.137 (quattromilacentotrentasette);
- "Azienda Ospedaliera Careggi", per euro 4.824 (quattromilaottocentoventiquattro);
- "Azienda Ospedaliera Meyer", per euro 531 (cinquecentotrentuno);
- "Azienda U.S.L. n. 7 di Siena", per euro 2.784 (duemilasettecentottantaquattro);
- "Azienda Unità Sanitaria Locale 12 di Viareggio", per euro 2.634 (duemilaseicentotrentaquattro);
- "Azienda Unità Sanitaria Locale n. 8 di Arezzo" per euro 2.142 (duemilacentotrentadue);
- "SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA", per euro 216 (duecentosedici);
- "Azienda Unità Sanitaria Locale 9 di Grosseto", per euro 1.215 (milleduecentoquindici);
- "Azienda Unità Sanitaria Locale 2 di Lucca", per euro 1.956 (millenovecentocinquantasei);
- "Azienda Unità Sanitaria Locale 5 di Pisa", per euro 1.218 (milleduecentodiciotto);
- "UNIVERSITA' DI PISA", per euro 2.460 (duemilaquattrocentosessanta);
- "Azienda Ospedaliera Pisana", per euro 4.239 (quattromiladuecentotrentanove).

I comparenti dichiarano di aver versato ciascuno almeno i tre decimi del capitale sottoscritto, per la complessiva somma di euro 10.538,4 (diecimilacinquecentotrentotto virgola quattro), e mi presentano regolari ricevute degli Istituti di Credito depositari, che, in copia certificata conforme da me notaio in data odierna, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "Z".

I costituenti la Società stabiliscono inoltre che, poichè il capitale della Società in oggetto avrebbe dovuto essere dell'importo di 30.000 (trentamila) Euro e la quota mancante al raggiungimento di tale importo avrebbe dovuto essere sottoscritta dalla Regione Toscana, promotrice dell'iniziativa, che per ragioni di ordine tecnico non è stata in grado di partecipare oggi alla costituzione, non appena saranno stati risolti i problemi di ordine tecnico della Regione Toscana il capitale della Società sarà aumentato da Euro 29.535 (ventinovemilacinquecentotrentacinque) a Euro 30.000

(trentamila) mediante emissione alla pari di una quota di Euro 465 (quattrocentosessantacinque) riservata alla Regione Toscana; all'uopo sarà adottata apposita delibera.

#### ARTICOLO 4

##### (Esercizio sociale)

Gli esercizi sociali si chiuderanno il giorno trentuno dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2003.

#### ARTICOLO 5

##### (Amministrazione e rappresentanza)

La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da n. 5 (cinque) membri che rimarranno in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2005.

Vengono nominati membri del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Dr. Marco Gomboli, sopra generalizzato;
- Dr. Marco Pasquali, sopra generalizzato, residente a Pisa, Via S. Michele degli Scalzi n. 51;
- Dr. Alessandro Reggiani, sopra generalizzato, residente a Ferrara in Via delle Scienze n. 20;
- Dr. Raffaele Faillace, sopra generalizzato, residente a Firenze in Borgo San Frediano n. 51;
- Dr. Roberto Malucelli, sopra generalizzato, residente a Roma, Via Picco dei Tre Signori n. 2;

Viene nominato Presidente del consiglio di Amministrazione il Dr. Marco Gomboli.

I membri del Consiglio di Amministrazione presenti Marco Gomboli, Alessandro Reggiani e Raffaele Faillace dichiarano di accettare la carica loro conferita e di non trovarsi nei casi di ineleggibilità o decadenza previsti dalla legge e delegano me Notaro a curare tutte le pratiche per la relativa iscrizione presso il Registro delle Imprese.

#### ARTICOLO 6

##### (Iscrizione Registro Imprese e ritiro dei tre decimi)

I comparenti dichiarano di autorizzare il Dr. Marco Gomboli a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della Società, con autorizzazione ad apportare al presente atto e all'allegato Statuto quelle modifiche e aggiunte che fossero richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

I comparenti dichiarano di autorizzare il Dr. Marco Gomboli a riscuotere i tre decimi del capitale sociale presso le Banche depositarie, con facoltà di rilasciare quietanza, esonerando i detti Istituti da ogni responsabilità al riguardo.

#### ARTICOLO 7

##### ATTIVITA'

L'attività della "SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA Società

Consortile a responsabilità limitata" è ad esclusivo beneficio dei consorziati.

#### ARTICOLO 8

##### (Spese)

Sono a carico della Società le spese del presente atto, nonché quelle necessarie per la sua costituzione, le quali complessivamente ammontano, in modo approssimativo, a euro 4.000 (quattromila).

Le parti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati escluso lo statuto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto con strumento elettronico da persona di mia fiducia, e in parte scritto di mia mano.

Del medesimo e dello statuto ho dato lettura ai comparenti, che, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla propria volontà, lo approvano e lo confermano.

Consta il presente atto di quattro fogli per quattordici pagine.

F.to: Reggiani Alessandro, Martini Maurizio, Calabretta Salvatore, Folli Carla, Maurici Massimo, Maestrelli Stefano, Luatti Giampiero, Asaro Massimo, Vagelli Annalisa, Perini Elena, Scotto Paolo, Ceragioli Nicola, Faillace Raffaele, Gomboli Marco, Dr. Roberto Romoli Notaio.

E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, COMPOSTA DA  
N.....62.....FOGLI, CHE SI RILASCIA  
PER.....Sgr. P. Scali

FIRENZE,

2 settembre 2003

Luigi Lotti



STATUTO della  
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA

TITOLO I

ART. 1

(Denominazione sociale - Sede)

E' costituita una società consortile sotto forma di società a responsabilità limitata avente la denominazione sociale di "SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA, società consortile a responsabilità limitata", in forma abbreviata "C.E.T. S.c.r.l.".

La società consortile ha sede in Via Caduti di Cefalonia, 44 - Firenze.

ART. 2

(Oggetto sociale)

La società ha finalità consortili e persegue la razionalizzazione dell'uso dell'energia allo scopo del più corretto impiego delle risorse naturali in armonia con la protezione dell'ambiente dall'inquinamento derivante dai residui della combustione. Scopo sociale è:

- a) l'acquisto dell'energia necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero; in particolare la società consortile potrà intrattenere tutti i rapporti pre-contrattuali e contrattuali con i fornitori e i prestatori di servizio di trasporto, e nello specifico valutarne le offerte, negoziare eventuali mutamenti, stipulando in nome e per conto dei soci gli atti contrattuali di somministrazione e eventualmente di trasporto alle migliori condizioni di mercato possibili, gestire contratti nella loro fase di esecuzione e aderire a convenzione ex. Art..26 l.488/1999.
- b) la razionalizzazione ed il contenimento dei consumi energetici dei soci;
- c) la promozione delle iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico e dei consumi erogati in favore dei soci;
- d) la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ai soci per materie attinenti all'oggetto sociale.

Inoltre la società consortile, operando con principi di economicità e trasparenza, potrà per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, sempre per conto e nell'interesse esclusivo dei soci, svolgere qualunque operazione finanziaria, commerciale, bancaria, immobiliare, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, ponendo in essere gli atti occorrenti con terzi e Pubbliche Amministrazioni.

Potrà ricevere contributi determinati dall'assemblea d'intesa con gli enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività consortile della società per il conseguimento del suo oggetto sociale. Tali soggetti sostenitori vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del consiglio di ammini-



Allegato

N

Rep. n. 23801

Fasc. n. M745

strazione, in un apposito albo tenuto dalla società.

ART. 3

**(Divieto di distribuzione degli utili)**

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, sotto qualsiasi forma, ai soci consorziati.

ART. 4

**(Durata della società)**

La durata della società consortile è fissata in anni venti dal giorno della sua legale costituzione, in seguito la durata sarà prorogata tacitamente di anno in anno. La società potrà essere anche anticipatamente sciolta dall'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

ART. 5

**(Requisiti dei soci)**

I soci devono essere enti pubblici, società a prevalente partecipazione pubblica e associazioni la cui organizzazione possa essere migliorata e razionalizzata partecipando all'attività consortile.

La rappresentanza delle società, enti e associazioni ammesse a far parte della società consortile sarà esercitata dal legale rappresentante pro-tempore o da persona delegata all'uopo.

Ogni variazione nominativa del rappresentante dovrà essere comunicata alla società consortile, entro 30 giorni dalla data del trasferimento della titolarità o della delibera che ha modificato la rappresentanza o la delega, per effettuare le annotazioni nel libro dei soci.

ART. 6

**(Obblighi dei soci)**

Oltre alle quote di conferimento i soci sono tenuti a versare alla società consortile in contributo annuo per la copertura delle spese amministrative, legali o di supporto tecnico logistico per il conseguimento degli scopi della società consortile. L'importo di tale contributo sarà determinato preventivamente di anno in anno dall'Assemblea ordinaria dei consorziati sulla base di una relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio è altresì obbligato:

- a) Su richiesta del Consiglio di Amministrazione e previa determinazione di un adeguato compenso, a prestare i propri servizi per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività consortile;
- b) A trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le notizie anche se di natura riservata da questo richieste ed attinenti agli scopi sociali;
- c) A rimborsare le spese sostenute dalla società consortile a sua richiesta e per suo conto, risarcire i danni e le perdite subite dalla società medesima e ad esso imputabili;
- d) osservare lo statuto, il regolamento interno e le delibe-

razioni sociali e favorire gli interessi della società consortile.

#### ART. 7

##### **(Esclusione e recesso del socio)**

Il socio potrà essere escluso dalla società consortile per i seguenti motivi:

- a) divenga privo anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione alla società consortile;
- b) sia soggetto a procedure concorsuali;
- c) non esegua il pagamento della quota di capitale sociale nel termine prescritto, o non versi il contributo di cui al precedente art.6, 1° comma;
- d) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi della società consortile o non sia più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali.

Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta non computando nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data dell'invio della comunicazione al socio escluso per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro il termine di trenta giorni a pena di decadenza il socio escluso può fare opposizione davanti al collegio arbitrale.

Il socio può recedere dalla società consortile quando sussista una giusta causa.

Il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno un mese.

Il socio escluso o receduto ha diritto al rimborso delle sole quote di partecipazione, al valore nominale.

Nei casi di recesso e di esclusione la quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri soci, previa corresponsione del valore nominale.

A titolo di risarcimento del danno il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'acquisizione gratuita della partecipazione del socio escluso a beneficio del patrimonio sociale.

#### TITOLO III

##### ART. 8

##### **(Capitale sociale)**

Il capitale sociale è di Euro 29.535 (ventinovemilacinquecentotrentacinque) ed è ripartito in quote ai sensi di legge.

##### ART. 9

##### **(Cessione delle quote)**

Le quote possono essere trasferite con effetto verso la società soltanto se la cessione è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, con delibera presa con il voto favorevole di

2/3 dei suoi componenti da adottarsi entro un mese dal giorno in cui è pervenuta la richiesta che deve indicare il numero delle quote da trasferire, il prezzo ed i termini di pagamento. Qualora il Consiglio di Amministrazione rifiuti il consenso al trasferimento, deve indicare nella stessa delibera altro soggetto disposto all'acquisto delle quote, in sostituzione di quello non gradito.

#### ART. 10

##### **(Esercizio sociale - Bilancio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio a norma di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro i termini di legge dalla chiusura dell'esercizio, in tempo utile affinché entro lo stesso termine gli amministratori provvedano al deposito del bilancio approvato dall'assemblea presso la cancelleria del tribunale.

#### TITOLO IV

#### ART. 11

##### **(Organi della società)**

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il vicepresidente, se nominato;
- d) il Collegio Sindacale.

#### ART 12

##### **(Assemblea dei soci)**

L'assemblea è convocata presso la sede della società o in altro luogo purché in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando questi lo ritenga opportuno, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale, o negli altri casi previsti dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire con raccomandata, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'elenco delle materie da trattare, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e sono intervenuti tutti gli amministratori. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non di ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea stessa elegge il proprio presidente.

I verbali dell'assemblea sono redatti dal Segretario Amministrativo, a meno che il verbale vada redatto ai sensi di leg-

ge da un notaio.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

#### ART. 13

##### **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria:

- a) Approva il bilancio;
- b) nomina gli amministratori, il Presidente, determinandone il compenso;
- c) nomina il collegio tecnico composto dai rappresentanti degli Enti consorziati, le cui modalità di funzionamento e caratteristiche sono fissate nel regolamento interno di cui al successivo art. 21.
- d) impartisce le direttive generali di azione della società delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine indicato dall'art.10, del presente statuto.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il capitale indicato nel comma precedente, l'assemblea in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti con la sola eccezione della delibera relativa alla determinazione del contributo annuo previsto dall'art.6 che dovrà essere approvata sempre almeno dal 51% del capitale sociale.

#### ART. 14

##### **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

#### ART. 15

##### **(Rappresentanza nell'assemblea)**

Il socio può farsi rappresentare in caso di impedimento con delega scritta da conservarsi da parte della società.

Nessuno può rappresentare più di due soci.

#### ART. 16

##### **(Consiglio di Amministrazione)**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione



composto da un minimo di tre ad un massimo di sette amministratori.

L'assemblea nomina gli amministratori, scegliendoli anche tra non soci, dopo averne stabilito il numero.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società consortile esclusi quelli che per legge o statuto sono demandati all'assemblea.

Il Consiglio può delegare al Presidente tutti o parte dei propri poteri ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono demandati espressamente al consiglio di amministrazione.

Può conferire incarichi speciali ai singoli consiglieri specificandone le attribuzioni ed i corrispettivi.

Provvede ad ogni atto relativo al personale della società.

Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri.

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente con lettera inviata tre giorni prima e, nei casi di urgenza, con fax o e-mail almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun consigliere.

In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti oltre al presidente, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Dalle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Amministrativo. Il Segretario Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa oltre alle attribuzioni anche il compenso.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si procede a norma dell'art.2386 C.C.

#### ART.17

##### **(Presidente)**

Il presidente della società e del consiglio di amministrazione nominato da quest'ultimo tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente:

- a) convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della società;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'as-

semblea o dal consiglio di amministrazione;  
d) vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti;  
e) accerta che si operi in conformità degli interessi della società consortile.

#### ART. 18

##### **(Rappresentanza della società - Firma sociale)**

Al presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.

#### ART. 19

##### **(Collegio Sindacale)**

L'assemblea anche quando non ricorrano i requisiti previsti dalla legge può nominare un collegio sindacale o un revisore contabile o una società di revisione per il controllo legale dei conti.

Il collegio sindacale se nominato è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

#### TITOLO V

#### ART. 20

##### **(Scioglimento della società)**

In caso di scioglimento della società l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, potrà essere devoluto con deliberazione dell'assemblea dei soci ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli della società.

#### ART. 21

##### **(Regolamento interno)**

Qualora necessario od opportuno l'assemblea approva in regolamento interno per l'applicazione del presente statuto al fine di assicurare il miglior funzionamento della società consortile.

Tale regolamento disciplinerà anche il collegio tecnico nominato dal Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 22

##### **(Componimento delle controversie)**

Qualsiasi controversia tra i soci tra loro o tra i soci e la società relativa alla interpretazione o applicazione dell'atto costitutivo, dello statuto e del relativo regolamento, è decisa da un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che assume la funzione di Presidente; dagli altri arbitri così nominati, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

#### ART. 23

##### **(Norma di rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.

F.to: Reggiani Alessandro, Martini Maurizio, Calabretta Salvatore, Folli Carla, Maurici Massimo, Maestrelli Stefano, Luatti Giampiero, Asaro Massimo, Vagelli Annalisa, Perini Elena, Scotto Paolo, Ceragioli Nicola, Faillace Raffaele, Gomboli Marco, Dr. Roberto Romoli Notaio.